


**PARERE MOTIVATO  
n. 45 del 10 aprile 2017**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Urbanistico Attuativo denominato  
“Agrologic Polo Agroalimentare” nel Comune di Monselice (PD).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all’art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, ha preso atto del parere VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 10 aprile 2017 come da nota di convocazione in data 7 aprile 2017 prot. n.140869;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'Ufficio Suap del Comune di Monselice, per conto della Ditta proprietaria CERVET s.r.l., con note pec acquisite al protocollo regionale ai numeri 513184, 503194, 503206 del 21.12.2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità del Piano Urbanistico Attuativo denominato "Agrologic Polo Agroalimentare" nel Comune di Monselice. Il Responsabile della "V Area – Gestione del territorio", del Comune di Monselice (PD), ha fatto pervenire pec in data 02.02.17 prot. 43023, con la quale comunica il riscontro di un mero errore grafico relativo alle tav. B04 – B05 del PAT di Monselice.

Successivamente, a seguito dell'incontro tecnico tenutosi in data 17.01.2017, l'Ufficio Suap del Comune di Monselice, per conto della Ditta proprietaria CERVET s.r.l., con nota pec acquisita al prot. regionale n. 50191 del 07.02.2017 ha fatto pervenire le integrazioni richieste.

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.4086 del 16.03.17 assunto al prot. reg. al n.109173 del 16.03.17 di Centro Veneto Servizi;
- Parere n.112288 del 20.03.17 del Genio Civile di Padova,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.19/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO** che il Comune di Monselice ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini è pervenuta una osservazione, in cui allega schema di controdeduzione e Valutazione di coerenza del Valutatore.


Successivamente, il Responsabile del Procedimento, in data 4 aprile 2017, ad integrazione della precedente nota trasmessa in data 30/03/2017, ha fatto pervenire pec con la quale dichiara che, "le osservazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 6 e 7, fanno riferimento ai temi trattati nel rapporto ambientale, mentre l'osservazione di cui al numero 5 fa riferimento a una questione di tipo ambientale."

Si riporta lo schema di controdeduzione e Valutazione di coerenza del Valutatore.

Si prende atto del parere del Valutatore in merito all'osservazione, così come riportato nello schema di controdeduzione e del parere di coerenza del valutatore, relativo ai singoli punti dell'osservazione pervenuta, allegato alla citata dichiarazione, come in atti;



Osservazione	n. 1	Protocollo Regione Veneto – Giunta Regionale – Direzione Commissioni Valutazioni n. 76589/7900020100 del 29/02/2017
Richiedente	Consiglieri Comunali di Monselice Riello Giorgio, Corso Francesco e Ivis Vittorio	
Oggetto della osservazione	Forte preoccupazione in merito a 7 fattori ambientali di seguito riportati, contro dedotti e valutati nella coerenza da parte del Valutatore	
<b>Fattore 1</b>		
Contenuto	l'area in cui è prevista la realizzazione di tale intervento oggi è a destinazione artigianale e verrebbe mutata in agroindustriale con un impatto decisamente più importante per la zona.	
Controdeduzioni	Sia l'area artigianale D2, sottozona della ZTO D esistente, che l'area agroalimentare D6, sottozona della ZTO D in variante, fanno parte della stessa tipologia di aree di cui al D.M. 2 aprile 1968, articolo 2, Zone territoriali omogenee, di tipo D, definite come "le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati, quindi comprendenti aree artigianali, industriali, commerciali, ricettive etc. I parametri edilizi della D6, superficie coperta, possono portare ad una superficie coperta inferiore rispetto a quella realizzabile in una zona D2, che ha un indice volumetrico. La nuova destinazione D6 definisce una specificità propria della ZTO. Sui maggiori impatti valgono le considerazioni sviluppate nello s. VAS dove si evidenzia di contro la minor superficie coperta e la minor superficie impermeabilizzata (strade di piano). Non accoglibile	
Valutazione di coerenza	Fattore evidenziato e trattato nelle premesse e nel quadro di riferimento progettuale (pag. 67 dello s. VAS). Non coerente	
<b>Fattore 2</b>		
Contenuto	L'area oggi prevede il PATI ed il PAT essere a rischio idrogeologico e qualsiasi intervento si vorrebbe eseguire deve tenere conto non solo di non peggiorare la situazione idrogeologica ma addirittura deve migliorarla	
Controdeduzioni	Il progetto di invarianza idraulica è stato esaminato in sede congiunta dai tecnici dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Padova e del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, competenti per la zona, ottenendone l'approvazione. Non accoglibile.	
Valutazione di coerenza	Fattore evidenziato e trattato nella sua generalità nel capitolo "misure di mitigazione idraulica" (pag. 123 dello s. VAS). il relativo progetto di invarianza idraulica è stato approvato dall'Ufficio Regionale del Genio Civile di Padova. Non coerente	
<b>Fattore 3</b>		
Contenuto	Negli anni passati tutta quell'area è sempre stata oggetto di diversi allagamenti e la fossa Molesana che dovrebbe raccogliere le acque non crediamo sia in grado di farlo in quanto già riceve le acque dello scolo Valesina, dello scolo San Giacomo e dello scolo San Bortolo	
Controdeduzioni	Vale quanto detto per il fattore 2 Non accoglibile.	
Valutazione di coerenza	Vale quanto rilevato al punto 2 Non coerente	



<b>Fattore 4</b>	
Contenuto	Il piano dei rischi della protezione civile nella parte che riguarda il rischio idraulico ed idrogeologico per dette aree prevede una parte a rischio elevato ed una parte a rischio medio. La parte a rischio elevato prevede la possibilità di perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio economiche. Quella a rischio medio comunque la possibilità di danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale
Controdeduzioni	Fermo restando che l'area di cui trattasi è urbanisticamente consolidata, con uno strumento attuativo convenzionato nella stessa misura di cui al presente accordo, si richiamano i pareri di cui ai punti precedenti precisando che su dette zone sapendo della pericolosità delle stesse si adatteranno tutti quegli interventi, finalizzati a ridurre al minimo il rischio al fine di evitare perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio economiche. Stesso vale per il rischio medio. E' da precisare comunque che il piano dei rischi della protezione civile non è uno strumento di pianificazione urbanistica e non è sovraordinato al PRG al PAT e al PI <b>Non accoglibile</b>
Valutazione di coerenza	Vale quanto rilevato al punto 2 <b>Non coerente</b>
<b>Fattore 5</b>	
Contenuto	Dato che questi danni derivano dalla attuale situazione idrogeologica delle aree interessate all'intervento ci si chiede se è il caso di andare ad aggravare questa fragile condizione con un intervento di un edificio di tali dimensioni (superficie coperta circa 150.000,00 mq alto 32 m) e con un impatto volumetrico sull'area molto importante. Un carico di queste aree di tale portata sicuramente influenzerà la condizione idrogeologica del posto e non solamente.
Controdeduzioni	Nel complesso la superficie impermeabilizzata risulta minore rispetto al piano originario e comunque il piano in variante prevede una superficie coperta di 133.000,00 mq. L'altezza del fabbricato, non è uniformemente a 32 m di altezza, bensì esclusivamente in una parte (massimo 30% della superficie coperta) per mere esigenze logistiche e non può influire sull'aspetto idrogeologico e/o idraulico. <b>Non accoglibile.</b>
Valutazione di coerenza	La superficie impermeabile diminuisce e aumenta la superficie a laminazione. Sull'altezza del fabbricato valgono le considerazioni svolte nel capitolo "paesaggio - analisi dei fattori di pressione" (pag. 131 e seg.). <b>Non coerente</b>
<b>Fattore 6</b>	
Contenuto	Il traffico che porterà tale intervento (si ipotizza circa 700/1000 camion al giorno) nella zona andrebbe ad interessare un ipotetico nuovo casello a ridosso della strada statale Monselice - Mare. In questo nuovo casello si riverserebbe anche tutta quella parte del traffico che oggi esce a Monselice nel casello di via Orti per le direttrici di Este, Montagnana e Solesino Stanghella oltre che le zone produttive di Monselice. Spostare questo traffico nel nuovo casello significa, insieme al volume di traffico derivante dal nuovo impianto, circa 20.000 mezzi sulla Monselice Mare, senza che vi sia un'adeguata analisi e proposta mitigatrice. Questa strada infatti oggi risulta in una condizione di pericolosità (vedasi numerosi incidenti che vi avvengono) proprio per la non adeguatezza all'attuale traffico (soprattutto nel tratto indicato) si pensi se riversiamo sulla Monselice Mare altri 20.000 mezzi. Inoltre il PUT di Monselice non è stato modificato e aggiornato in ragione del nuovo intervento previsto denominato Agrolologic.




Controdeduzioni	L'Agrologic, una volta completato prevede una movimentazione di mezzi pesanti, e leggeri, minore di quanto si sarebbe generato dall'insediamento produttivo. (Il piano precedente stimava circa 1.100 mezzi al giorno mentre il nuovo ne stima a regime circa 700). Inoltre le opere viarie previste quali opere primarie e a compensazione (rotonde stradali sulla SS 16) sono tali da rendere più fluido e più sicuro il traffico lungo tutta la SS 16. Ancora, il nuovo casello autostradale sulla A13, previsto direttamente sulla SR 104, eviterà che gran parte del traffico pesante attraversi il centro cittadino sulla viabilità locale per accedere all'autostrada e costituirà un collegamento pressoché diretto con la stessa, compreso quello dell'Agrologic. Il traffico di circa 20.000 mezzi non è solo il traffico della Monselice Mare ma è il traffico che si ipotizza sui caselli autostradali in entrata e in uscita e che poi da questi va in tutte le direzioni. Il traffico della Monselice Mare è dell'ordine di qualche migliaio di mezzi. Non accoglibile.
Valutazione di coerenza	L'impatto è stato ampiamente trattato nei capitoli 6.8 "valutazione traffico veicolare" (pag. 107 e seg.) e nel capitolo "traffico - analisi dei fattori di pressione" (pag. 107 e seg.). Gli interventi previsti sono tali, non solo di mitigare l'impatto, ma anche di risolvere gli annosi problemi di fluidità e sicurezza mai risolti. Non coerente
<b>Fattore 7</b>	
Contenuto	Infine un edificio di tali dimensioni ci sembra urti notevolmente con un equo inserimento in un ambiente che è quello di Monselice e del Colle della Rocca.
Controdeduzioni	Come già detto l'altezza di 32 m è per un volume estremamente limitato. (circa un terzo della superficie coperta) Nell'intorno, e precisamente sul lato nord del Piano, verso il centro di Monselice, insistono dei fabbricati produttivi di superficie considerevole ed altezze che superano i 20 m e la loro percezione visiva rientra in una logica normale per una zona produttiva. Non accoglibile.
Valutazione di coerenza	L'impatto è stato ampiamente trattato nel capitolo 7.6 "paesaggio" (pag. 131 e seg.). I foto inserimenti realizzati evidenziano quella che è la percezione dell'intervento dall'intorno dello stesso e lo mette a confronto con quanto già esistente. Non coerente

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 10 aprile 2017, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità del Piano Urbanistico Attuativo denominato "Agrologic Polo Agroalimentare" nel Comune di Monselice (PD), non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che in fase di attuazione vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e vengano recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitate e nella Relazione Vinca;

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

del Piano Urbanistico Attuativo denominato "Agrologica Polo Agroalimentare" nel Comune di Monselice (PD), in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e dall'integrazione documentale;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VINCA:
  1. che non vanti l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Marsilea quadrifolia*, *Himantoglossum adriaticum*, *Gladiolus palustris*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus caninus*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Pernis apivorus*, *Circus aeruginosus*, *Falco vespertinus*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Coracias garrulus*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Pipistrellus kuhlii*, *Muscardinus avellanarius*;
  2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
  3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
  4. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Monselice (PD), il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



e con le seguenti raccomandazioni:

- venga attuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, al fine di garantire un corretto funzionamento dei sistemi di disoleazione e trattamento delle succitate acque, come del resto previsto negli studi specialistici;
- qualora l'attività da insediarsi fosse inquadrata in una fattispecie di cui Allegato "A2 - Progetti sottoposti a Verifica di Assoggettabilità", punto "4 - Industria dei prodotti alimentari", lettera a), di cui alla L.R. 04/2016, deve essere assoggettata a procedura di screening VIA di competenza Provinciale.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/10/20

Il presente parere si compone di 7 pagine